REGOLAMENTO (CEE) N. 2226/78 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 1978

recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine e abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 1896/73 e (CEE) n. 2630/75

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, e l'articolo 25,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1302/73 del Consiglio, del 15 maggio 1973 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77 (4), ha stabilito le norme generali relative al regime d'intervento nel settore delle carni bovine ; che tale regolamento dispone che le regioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 devono essere determinate tenendo conto, in particolare, delle condizioni naturali di formazione dei prezzi ; che, in applicazione di tale criterio, occorre prevedere la divisione del Regno Unito in due regioni ;

considerando che è necessario fissare i coefficienti previsti dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, applicando la norma definita a tale scopo dal regolamento (CEE) n. 1302/73 ; che tuttavia è opportuno limitare tale fissazione ai coefficienti che possono essere utilizzati ; che questi coefficienti devono essere fissati tenendo conto dei prezzi che si riferiscono ai periodi più rappresentativi di una situazione normale del mercato ;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 805/68, possono essere determinate condizioni per l'applicazione delle misure d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento ; che è opportuno subordinare l'applicazione delle misure in causa alla constatazione che, per due settimane consecutive, la situazione dei prezzi risulta quella definita nei suddetti paragrafi ; che in effetti, considerate le fluttuazioni normali dei prezzi di mercato da una settimana all'altra, è opportuno attendere la conferma dei corsi che possono dar luogo all'applicazione di misure d'intervento su scala nazionale o regionale ; che, per lo stesso motivo, la cessazione di tali misure può dipendere dalla constatazione che, per due settimane consecutive non ricorrono più le condizioni previste in materia di prezzi ; che è tuttavia possibile derogare a questa regola, quando la rilevazione dei prezzi per una sola settimana consente di individuare nettamente la tendenza del mercato ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 995/78 del Consiglio, del 12 maggio 1978, che fissa il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1978/1979 (5), prevede la sospensione degli acquisti all'intervento qualora il prezzo di mercato di una o più qualità di carni superi un determinato livello ; che la rilevazione dei prezzi di mercato può essere effettuata secondo le modalità precisate dal regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1029/78 (7) ;

considerando che, per garantire l'efficacia degli acquisti, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo per offerta, diversificato per prodotto e per regime d'intervento ; che, inoltre, per garantire la qualità dei prodotti acquistati, è necessario prescrivere la loro conformità con i requisiti della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (8), modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE (9), e della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (10), modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE (11) ;

considerando che, per assicurare ai venditori parità di trattamento, occorre definire la nozione di prezzo d'acquisto e la località in cui l'organismo d'intervento prende in consegna il prodotto ; che, in linea di principio, tale località può essere il centro d'intervento al quale il venditore propone di consegnare i propri prodotti ; che occorre peraltro lasciare all'organismo d'intervento la possibilità di determinare un'altra località, qualora la presa in consegna nel centro designato dal venditore risulti impossibile ;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 132 del 19. 5. 1973, pag. 3.
(4) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.
(5) GU n. L 130 del 18. 5. 1978, pag. 1.
(6) GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.
(7) GU n. L 132 del 20. 5. 1978, pag. 63.
(8) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(9) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 81.
(10) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
(11) GU n. L 172 del 3. 7. 1975, pag. 17.

considerando che, allo scopo di organizzare razionalmente il regime degli acquisti da parte degli organismi d'intervento, è opportuno elaborare criteri di selezione dei centri d'intervento; che detti centri devono essere scelti in base a determinate esigenze tecniche, in modo che sia garantita la buona conservazione delle carni;

considerando che, ai fini di un'esecuzione per quanto possibile efficace delle misure d'intervento, è d'uopo fare in modo che le perdite durante la permanenza nel deposito frigorifero siano ridotte al minimo e la qualità dei prodotti acquistati dagli organismi d'intervento sia preservata il più possibile anche durante una prolungata permanenza in ammasso;

considerando che è quindi opportuno adottare disposizioni comunitarie per quanto riguarda sia le temperature di congelamento e di ammasso, sia l'imballaggio;

considerando che, per ottenere la migliore utilizzazione delle capacità di ammasso, occorre concedere agli organismi d'intervento la facoltà di disossare una parte delle carni acquistate; che è quindi necessario precisare le modalità di questo disossamento;

considerando che il disossamento è effettuato da imprese specializzate, in base a contratti stipulati con gli organismi d'intervento; che è necessario definire i termini di tali contratti;

considerando che, per motivi d'ordine amministrativo, occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 1896/73 della Commissione, del 13 luglio 1973, relativo alle modalità d'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1921/78 [2], nonché il regolamento (CEE) n. 2630/75 della Commissione, del 16 ottobre 1975, relativo al disossamento delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento [3];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Acquisti d'intervento

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, il territorio del Regno Unito è suddiviso in due regioni d'intervento definite come segue:

— regione I: Gran Bretagna,

— regione II: Irlanda del Nord.

Articolo 2

1. I coefficienti di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati nell'allegato I.

2. Le qualità dei bovini adulti da cui si ottengono le carni indicate nell'allegato I sono quelle rispondenti alle disposizioni nazionali in materia.

Articolo 3

1. Non appena si sia constatato che per due settimane consecutive le due condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68:

a) ricorrono simultaneamente, può essere decisa l'applicazione delle misure d'intervento ivi previste;

b) non ricorrono simultaneamente, è decisa la cessazione di tali misure d'intervento.

2. Non appena si sia constatato che, per due settimane consecutive, la condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68:

a) ricorre, è decisa l'applicazione delle misure d'intervento ivi previste;

b) non ricorre, è decisa la cessazione di tali misure d'intervento.

3. Qualora si possa rilevare nettamente la tendenza del mercato, si può prendere in considerazione una sola settimana.

4. Per la campagna 1978/1979, i prezzi di mercato di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 995/78 sono rilevati ogni settimana secondo le modalità di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 610/77.

La sospensione degli acquisti, prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 995/78, si effettua il secondo lunedì successivo alla rilevazione di cui al comma precedente. In tal caso, la presa in consegna delle carni acquistate da parte degli organismi d'intervento avviene al più tardi alla fine della settimana successiva a detta rilevazione. Il ripristino degli acquisti all'intervento, previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 995/78, avviene il secondo lunedì successivo alla rilevazione di cui al primo comma. La ripresa degli acquisti è tuttavia anticipata qualora la situazione del mercato in una determinata regione lo esiga, ma non può in alcun caso aver luogo prima del lunedì successivo alla rilevazione sopra citata.

[1] GU n. L 193 del 14. 7. 1973, pag. 18.
[2] GU n. L 219 del 10. 8. 1978, pag. 11.
[3] GU n. L 268 del 17. 10. 1975, pag. 16.

Articolo 4

1. Per quanto riguarda le misure d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, il quantitativo minimo da presentare è di :

a) 2 tonnellate per le carcasse, le mezzene o i quarti detti compensati,

b) 1 tonnellata per i quarti anteriori,

c) 1 tonnellata per i quarti posteriori.

Gli organismi d'intervento possono peraltro fissare quantitativi minimi superiori, ma tali comunque da non superare i quantitativi di cui al primo comma moltiplicati per 5.

2. Per quanto riguarda le misure d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, il quantitativo minimo da presentare è di :

a) 12 capi per i bovini adulti,

b) 2 tonnellate per le carcasse, le mezzene o i quarti detti compensati,

c) 1 tonnellata per i quarti anteriori,

d) 1 tonnellata per i quarti posteriori.

Articolo 5

Il prezzo d'acquisto dei bovini adulti si intende franco macello o franco località di mercato del bestiame da macello considerati come centro d'intervento.

Il prezzo d'acquisto delle carni si intende franco impianto frigorifero del centro d'intervento.

Il prezzo d'acquisto delle carni destinate al disossamento si intende franco laboratorio di sezionamento qualora detto laboratorio venga considerato come centro d'intervento.

Le spese di scarico sono a carico del venditore.

Articolo 6

Possono essere acquistati soltanto prodotti :

a) che corrispondano, per quanto riguarda l'acquisto degli animali vivi, alle disposizioni della direttiva 64/432/CEE ;

b) che corrispondano, per quanto riguarda l'acquisto delle carni, alle disposizioni della direttiva 64/433/CEE ;

c) che soddisfino, per quanto riguarda le carni, ai requisiti di cui all'allegato II ;

d) che non abbiano caratteristiche che li rendano inadatti all'ammasso o alla successiva utilizzazione ;

e) che siano originari della Comunità ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione (2) ;

f) che non siano ottenuti, per quanto riguarda le carni, da animali macellati d'urgenza.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 47.

Articolo 7

1. Il venditore deve indicare all'organismo d'intervento il centro d'intervento al quale intende presentare il prodotto, nonché, se del caso, il luogo di macellazione.

2. L'organismo d'intervento determina il giorno della presa in consegna e lo comunica al venditore.

3. Se la presa in consegna non può aver luogo nel centro d'intervento di cui al paragrafo 1, l'organismo d'intervento sceglie il luogo della presa in consegna fra i centri d'intervento più vicini.

Articolo 8

Gli organismi d'intervento degli Stati membri che, in seguito a cospicui conferimenti di carni all'intervento nel quadro delle misure di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, non siano in grado di prendere in consegna senza indugio le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna.

Gli Stati membri vigilano affinché l'applicazione di questa limitazione pregiudichi il meno possibile la parità di accesso dei venditori all'intervento.

Articolo 9

1. I centri d'intervento sono determinati dagli Stati membri in modo che sia garantita l'efficacia delle misure d'intervento.

I loro impianti devono consentire la presa in consegna delle carni con osso ; essi devono consentire anche il congelamento delle carni immagazzinate come tali.

Salvo deroghe particolari, da adottare conformemente alla procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, gli impianti di detti centri devono inoltre consentire il magazzinaggio delle carni con osso per un periodo minimo di tre mesi, in condizioni tecniche soddisfacenti.

2. Gli organismi d'intervento sono autorizzati a immagazzinare separatamente i quarti anteriori con osso, ritenuti di qualità e presentazione idonee all'utilizzazione industriale.

In tal caso, detti prodotti sono immagazzinati in partite facilmente identificabili e sono oggetto di una contabilità separata.

3. Gli Stati membri adottano tutte le misure idonee ad assicurare la buona conservazione dei prodotti ammassati, nonché a limitare le perdite di peso. La temperatura di congelamento deve consentire di ottenere una temperatura al centro della massa uguale o inferiore a -7° Celsius in un termine massimo di 36 ore.

4. Le carni con osso sono imballate in fogli di polietilene o materiale analogo, idoneo all'imballaggio di prodotti alimentari, di almeno 0,05 mm di spessore, e in involucri di cotone (« stockinettes ») o di iuta. Gli Stati membri possono essere tuttavia autorizzati a impiegare altri imballaggi, ove ne appaia la necessità.

TITOLO II

Disossamento delle carni acquistate dagli organismi d'intervento

Articolo 10

1. Gli organismi d'intervento sono autorizzati a far procedere al disossamento della totalità o di parte delle carni bovine acquistate nel limite di 1 000 t alla settimana e, oltre tale quantitativo, nel limite del 25 % dei quantitativi supplementari acquistati settimanalmente.

2. I tagli senza osso devono possedere i requisiti prescritti dalla direttiva 64/433/CEE.

Articolo 11

1. Il disossamento è effettuato in virtù di contratti i cui termini sono fissati dagli organismi d'intervento conformemente ai loro capitolati d'oneri.

Tali contratti sono stipulati esclusivamente con laboratori di sezionamento di carni, riconosciuti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 64/433/CEE.

2. I capitolati d'oneri degli organismi d'intervento fissano le condizioni cui devono ottemperare i laboratori di sezionamento, stabiliscono le necessarie attrezzature tecniche e assicurano la conformità per quanto riguarda la preparazione dei tagli.

Essi precisano, fra l'altro, le condizioni particolari di disossamento specificando le modalità di preparazione, sezionamento, imballaggio, congelamento e conservazione dei tagli sino al momento della loro ripresa in consegna da parte dell'organismo d'intervento interessato.

I capitolati d'oneri degli organismi d'intervento possono essere richiesti dagli interessati agli indirizzi elencati nell'allegato III.

3. Al più tardi dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni di disossamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco e le definizioni dei tagli senza osso, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, nonché il capitolato d'oneri dell'organismo d'intervento.

Articolo 12

1. Gli organismi d'intervento provvedono al controllo di tutte le operazioni di cui all'articolo 11.

2. Nessun'altra carne può essere presente nella sala di disossamento mentre si procede al disossamento, al sezionamento e all'imballaggio delle carni bovine d'intervento.

Tuttavia, carni suine possono essere presenti nella sala di disossamento contemporaneamente alle carni bovine, a condizione che siano trattate su un'altra catena di lavoro.

Articolo 13

1. La sala di disossamento deve essere mantenuta a una temperatura non superiore a + 10° Celsius.

2. Durante le operazioni di trasporto, disossamento, sezionamento e imballaggio che precedono il congelamento, la temperatura interna delle carni non deve mai superare i + 7° Celsius.

3. Tutti gli ossi, i grossi tendini e le cartilagini devono essere scartati.

4. I tagli senza osso ottenuti dal quarto posteriore, eccettuato il pancettone, non possono presentare una copertura di grasso superiore a 1 cm, misurata prima del congelamento nel punto più spesso. Tuttavia, il filetto deve essere completamente sgrassato.

La percentuale di grasso visibile, sia esterno che interstiziale, dei tagli senza osso ottenuti dal quarto anteriore, eccettuato il pancettone, deve essere inferiore o uguale al 10 %. Tuttavia, questa aliquota non può oltrepassare il 6 % per la « boule de macreuse », mentre può raggiungere il 30 % per il pancettone.

Gli organismi d'intervento sono autorizzati ad applicare criteri più rigorosi in materia di sgrassatura.

Articolo 14

1. I tagli senza osso sono imballati in modo che nessuna parte delle carni entri in contatto diretto con il cartone, in conformità delle seguenti norme :

a) i tagli ottenuti dal quarto posteriore, escluse, se del caso, le parti di pancettone ad esso relative, vengono interamente avvolti, ciascuno separatamente, in polietilene o materiale analogo idoneo all'imballaggio di prodotti alimentari e sono messi in cartoni del peso netto massimo di 30 kg ;

b) i tagli ottenuti dal quarto anteriore e, se del caso, le parti di pancettone provenienti dal quarto posteriore, sono :

 — messi in cartoni rivestiti all'interno di un foglio di polietilene o materiale analogo idoneo all'imballaggio di prodotti alimentari, oppure

 — avvolti in sacchi di polietilene o materiale analogo, idoneo all'imballaggio di prodotti alimentari, di almeno 0,05 mm di spessore.

Il peso netto di ogni cartone o sacco non può superare i 30 kg.

2. Possono essere messi nello stesso cartone o sacco solamente i tagli aventi la stessa denominazione e ottenuti dalla stessa categoria di animali. Tuttavia, nello stesso cartone o sacco possono essere messi :

a) i tagli ottenuti da quarti posteriori di buoi e giovenche ;
b) i tagli ottenuti da quarti anteriori di vacche e buoi, o di buoi e giovenche.

Articolo 15

1. I contratti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e la relativa remunerazione coprono le operazioni e le spese che risultano dall'applicazione del presente regolamento, e in particolare :

a) il trasporto delle carni con osso dal centro d'intervento al laboratorio di sezionamento, qualora quest'ultimo non venga considerato come centro d'intervento ;
b) le operazioni di disossamento, sezionamento, imballaggio e congelamento rapido ;
c) l'ammasso dei tagli congelati, il loro caricamento e trasporto, nonché la loro ripresa in consegna da parte dell'organismo d'intervento presso gli impianti frigoriferi da esso designati ;
d) il costo dei materiali, in particolare per l'imballaggio ;
e) il valore degli ossi, dei pezzi di grasso e degli altri residui del sezionamento eventualmente lasciati dagli organismi d'intervento ai laboratori di sezionamento.

2. Gli impianti frigoriferi, di cui al paragrafo 1, lettera c), devono essere situati sul territorio dello Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento. Salvo deroghe particolari da adottare conformemente alla procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, detti impianti devono consentire l'ammasso di tutte le carni disossate, attribuite dall'organismo d'intervento, per un periodo minimo di tre mesi, in condizioni tecniche soddisfacenti.

Articolo 16

1. Gli organismi d'intervento mettono le carni con osso a disposizione dei laboratori di sezionamento al più tardi il secondo giorno successivo alla loro presa in consegna presso il centro d'intervento.

2. Il complesso delle operazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), deve essere terminato entro i quattro giorni successivi alla data in cui l'organismo d'intervento ha messo a disposizione i prodotti.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 17

1. Gli organismi d'intervento accertano che il magazzinaggio e la conservazione delle carni di cui al presente regolamento siano eseguiti in modo da costituire partite facilmente identificabili.

2. La temperatura di magazzinaggio deve essere pari o inferiore a -17° Celsius.

3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire la buona conservazione quantitativa e qualitativa dei prodotti ammassati. Essi coprono i rischi relativi con un'assicurazione che può assumere la forma di un obbligo contrattuale degli ammassatori oppure di un'assicurazione globale dell'organismo d'intervento ; lo Stato membro può inoltre essere il proprio assicuratore.

Articolo 18

1. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione qualsiasi modifica concernente l'elenco dei centri d'intervento nonché, se possibile, le relative capacità di congelamento e di ammasso.

2. Gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione, nel più breve termine, le seguenti informazioni sulle operazioni di acquisto e di vendita della settimana :

a) prodotti, qualità e quantitavi acquistati ;
b) prodotti, qualità e quantitavi venduti in base ai diversi regimi di vendita.

3. Gli Stati membri comunicano nel più breve termine alla Commissione i prodotti, le qualità e i quantitativi ammassati, esistenti alla fine di ogni mese.

4. Il funzionamento del sistema d'intervento è oggetto di esame periodico in applicazione dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 805/68.

5. Gli organismi d'intervento forniscono alla Commissione, entro i 21 giorni successivi alla fine di ogni periodo settimanale, informazioni particolareggiate circa i quantitativi di carne disossati ogni settimana e i tagli prodotti durante la stessa settimana.

Articolo 19

1. Il regolamento (CEE) n. 1896/73 e il regolamento (CEE) n. 2630/75 sono abrogati.

2. In tutti gli atti comunitari ove è fatto riferimento ai regolamenti abrogati in virtù del paragrafo 1 o a determinati articoli di tali regolamenti, il riferimento stesso s'intende riferito al presente regolamento o ai corrispondenti articoli del presente regolamento.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ANNEXE I — ANHANG I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANNEX I — BILAG I

DEUTSCHLAND :	Bullen A	1,08
	Ochsen A	1,03
BELGIQUE/BELGIË :	Bœufs 55 % / Ossen 55 %	0,98
	Génisses 55 % / Vaarzen 55 %	0,96
	Taureaux 55 % / Stieren 55 %	0,97
DANMARK :	Kvier 1	0,86
	Stude 1	0,89
	Tyre P	0,94
	Ungtyre 1	0,98
FRANCE :	Bœufs U	1,22
	Bœufs R	1,10
	Bœufs O	0,98
	Jeunes bovins U	1,18
	Jeunes bovins R	1,09
	Jeunes bovins O	0,98
IRELAND :	Steers 1	0,89
	Steers 2	0,87
ITALIA :	Vitelloni 1	1,25
	Vitelloni 2	1,10
LUXEMBOURG :	Bœufs, génisses, taureaux extra	1,04
NEDERLAND :	Vaarzen, 1e kwaliteit	1,02
	Stieren, 1e kwaliteit	1,09
UNITED KINGDOM :		
A. **Great Britain**	Steers M	0,95
	Steers H	0,94
	Heifers M/H	0,90
B. **Northern Ireland**	Steers L/M	0,92
	Steers L/H	0,92
	Steers T	0,90
	Heifers T	0,85

ALLEGATO II

1. Carni di bovini adulti, fresche o refrigerate (sottovoce 02.01 A II a) della tariffa doganale comune), presentate in forma di carcasse, mezzene o quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori provenienti da animali macellati da non oltre 6 giorni.

 a) Carcasse, mezzene, quarti compensati :

 separati simmetricamente secondo la colonna vertebrale e senza testa, zampe, coda, rognoni di carne, grasso di rognone, grasso di bacino, midollo spinale, diaframma, mammella, verga e muscoli del diaframma. La gola deve essere pulita e acconciata correttamente.

 b) Quarti anteriori :

 — taglio della carcassa dopo prosciugamento ;
 — taglio diritto a 10 o a 8 costole o
 — taglio a 5 o a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore.

 c) Quarti posteriori :

 — taglio della carcassa dopo prosciugamento ;
 — taglio diritto o 3 o a 5 costole o
 — taglio a 5 o a 8 costole, detto « pistola ».

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 devono provenire da carcasse ben dissanguate, correttamente scuoiate e che non presentino né raschiamenti o escissioni, né tracce superficiali di sangue, né ecchimosi o ematomi, né raschiamenti dei grassi superficiali. La pleura deve essere intatta.

3. I prodotti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), devono provenire da carcasse o mezzene che rispondano alle condizioni definite al paragrafo 1, lettera a).

4. I prodotti di cui al paragrafo 1 devono essere refrigerati subito dopo la macellazione per almeno ventiquattro ore, in modo da presentare, al termine del periodo di refrigerazione, una temperatura interna non superiore a + 7° Celsius. Tale temperatura deve restare costante fino al momento della presa in consegna.

ANNEXE III — ANHANG III — ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANNEX III — BILAG III

Adresses des organismes d'interventions — Anschriften der Interventionsstellen — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Addresses of the intervention agencies — Interventionsorganernes adresser

BELGIQUE/BELGIË :

Office belge de l'économie et de l'agriculture
rue de Trèves 82
1040 Bruxelles

Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw
Trierstraat 80-82
1040 Brussel

Tél. 02/230 1740, télex 240 76 OBEA BRU B

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND :

Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180107 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Tél. (06 11) 55 04 61/55 05 41, Telex : 04 11 156

DANMARK :

Direktoratet for markedsordningerne
EF-Direktoratet
Frederiksborggade 18
1360 København K
Tel. (01) 154130, telex 15137 DK

FRANCE :

ONIBEV
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
75755 Paris Cedex 15
Tél. : 538 84 00, Télex 260643

IRELAND :

Department of Agriculture
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118

ITALIA :

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Roma, via Palestro 81
Tel. 49 57 283 — 49 59 261
Telex 64 003

LUXEMBOURG :

Service d'économie rurale, section cheptel et viande
113-115, rue de Hollerich
Luxembourg
Tél. : 478/443
Téléx 2537

NEDERLAND :

Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau (VIB)
Hoensbroek (L)
Kouvenderstraat 229
Tel. 045-214 746
Telex 56396

UNITED KINGDOM :

Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 West Mall
Reading RC1 7QW, Berks.
Tel. 0734-583 626
Telex 848 302